PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 31 marzo 2020, n. 5

"Attuazione della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii. Individuazione delle prestazioni erogabili negli studi e negli ambulatori odontoiatrici e definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici".

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

VISTO l'art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto del Regione Puglia" così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale N° 330 del 10/03/2020 di adozione del Regolamento;

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto del regolamento

- 1. Il presente regolamento, in attuazione della Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e ss.mm.ii. (d'ora in avanti, L.R. n. 9/2017), individua:
- a) le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017;
- b) le prestazioni erogabili negli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017;
- c) le prestazioni erogabili nelle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017;
- d) i requisiti richiesti ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio in funzione della tipologia di struttura.

Art. 2 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a) studio professionale: la sede di espletamento dell'attività del professionista abilitato, il quale la esercita personalmente in regime di autonomia. Lo studio professionale è caratterizzato dalla prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale del professionista abilitato rispetto alla disponibilità di beni, strumenti e accessori. Lo studio professionale non è un locale aperto al pubblico, nel senso che i pazienti del professionista che con il medesimo abbiano un rapporto contrattuale basato sull'intuitu personae vi accedono previo appuntamento. In ragione della prevalenza dell'apporto professionale ed intellettuale, lo studio professionale può essere gestito in forma individuale, associata o societaria, ma in tale ultima ipotesi solo in conformità alla disciplina della società tra professionisti (S.T.P.) di cui alla Legge n. 183/2011 ed al D.M. 34/2013;

- a1) studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale in cui vengono erogate prestazioni odontoiatriche considerate a minore invasività, corrispondenti alle prestazioni di chirurgia ovvero alle procedure diagnostiche e terapeutiche che non siano di particolare complessità, ovvero che non comportino un rischio per la sicurezza del paziente individuate dall'Allegato 1A del presente provvedimento. Lo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell'Allegato 3B del presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.);
- a2) studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: lo studio professionale attrezzato per erogare prestazioni odontoiatriche considerate a media invasività, corrispondenti alle prestazioni di chirurgia, ovvero alle procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente individuate dall'Allegato 2A al presente provvedimento, con la possibilità di erogare anche le prestazioni di cui all'Allegato 1A del presente provvedimento. Lo studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell'Allegato 2B del presente provvedimento e deve essere in possesso, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., della figura del Responsabile sanitario, coincidente con il professionista (in caso di gestione individuale) o con uno dei professionisti (in caso di gestione in forma associata o di S.T.P.);
- struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.: presidio sanitario caratterizzato da una complessa organizzazione di lavoro, beni e servizi che opera in regime di impresa attrezzato per l'erogazione delle prestazioni a maggiore invasività di cui all'Allegato 3A del presente provvedimento. Fermo restando che il Responsabile Sanitario (i.e., il Direttore sanitario) deve essere iscritto all'albo dell'ordine territoriale competente per il luogo in cui insiste la sede operativa della struttura de qua, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1, comma 536 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, l'apporto del professionista sanitario abilitato non è l'elemento prevalente rispetto all'organizzazione dei beni, strumenti ed accessori che ne fanno parte e, pertanto, il titolare dell'ambulatorio può essere sia una persona fisica che una persona giuridica, e nel caso di persona fisica può anche non avere il titolo di odontoiatra. L'esercizio dell'attività sanitaria sotto forma di impresa, sia come ditta individuale sia nelle forme societarie, anche in forma cooperativa, in conformità ai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile, è consentito esclusivamente nell'ambito di tale tipologia di struttura caratterizzata da una complessità organizzativa maggiore rispetto allo studio professionale. In tale tipologia di strutture rientrano gli ambulatori odontoiatrici collocati presso strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali). Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica si rivolgono alla generalità dei cittadini e, pertanto, sono considerate locali aperti al pubblico. Le prestazioni individuate dall'Allegato 3A sono erogabili in via esclusiva nell'ambito delle anzidette strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento. Le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti nell'Allegato 1B del presente provvedimento.

Art. 3

Classificazione delle strutture odontoiatriche ai fini del regime autorizzativo applicabile

1. Al fine di individuare il regime autorizzativo applicabile alle strutture che erogano prestazioni odontoiatriche, si fa riferimento alla seguente tripartizione:

- a) gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., i quali non sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio ma all'obbligo di comunicazione di apertura dello studio all'ASL territorialmente competente. Il Servizio di igiene pubblica incardinato presso il Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, entro novanta giorni dalla sopramenzionata comunicazione, rilascia il nulla osta allo svolgimento dell'attività professionale;
- b) gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., i quali sono sottoposti ad autorizzazione all'esercizio di competenza comunale ai sensi dell'art. 8, comma 4 della sopracitata legge;
- c) le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., le quali sono sottoposte ad autorizzazione alla realizzazione comunale, previo parere di compatibilità al fabbisogno regionale, e ad autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.
- 2. Alla luce della individuazione della tripartizione di cui al comma precedente, si riporta nella tabella che segue il procedimento amministrativo richiesto in relazione alla tipologia di struttura:

Classificazione per livello di complessità delle prestazioni e della complessità organizzativa	Prestazioni erogabili	Requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici	Regime autorizzativo
Struttura di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.	prestazioni di cui agli Allegati 1A, 2A e 3A	cfr. Allegato 1B	- autorizzazione alla realizzazione di competenza comunale, previo parere regionale di compatibilità al fabbisogno; - autorizzazione all'esercizio di competenza regionale.
Studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.	prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A	cfr. Allegato 2B	- autorizzazione all'esercizio di competenza comunale.
Studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017	prestazioni di cui all'Allegato 1A	cfr. Allegato 3B	- comunicazione di inizio attività alla ASL territorialmente competente e rilascio del nulla osta da parte del SISP competente.

Art. 4 Criteri per la distinzione tra prestazioni a minore, media e maggiore invasività

1. Qualora siano indispensabili specifici standard di sicurezza per i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente - quindi nelle ipotesi in cui sussista un rischio statisticamente non trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano un periodo di osservazione di oltre 24 ore dal termine della procedura - sia le prestazioni di cui all'Allegato 3A sia le prestazioni di cui agli Allegati 1A e 2A del presente provvedimento possono essere erogate esclusivamente in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che, inoltre, siano attrezzate secondo gli standard di sicurezza dell'ambulatorio "protetto"

(corrispondenti alle strutture ambulatoriali collocate all'interno di presidi di ricovero per acuti, di presidi periferici di strutture di ricovero per acuti e di PTA).

- 2. Si individuano i seguenti criteri per la distinzione delle prestazioni a minore, media e maggiore invasività:
 - 2.1 Sono considerate a minore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfano tutti i criteri di seguito indicati:
 - a) non apertura chirurgica delle sierose;
 - b) rischio statisticamente trascurabile di complicazioni infettive;
 - c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze immediate;
 - d) interventi che non comportano sedazione farmacologica profonda.
 - 2.2 Sono considerate a media invasività tutte le procedure diagnostiche e terapeutiche per le quali non ricorrono i criteri indicati nei punti 2.1. e 2.3 di cui al presente comma.
 - 2.3. Sono considerate a maggiore invasività le procedure diagnostiche e terapeutiche invasive che soddisfino i seguenti criteri:
 - a) complessità tecnica delle prestazioni;
 - b) tecniche e complessità dell'atto anestesiologico;
 - c) rischio statisticamente trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano, di regola, un periodo di osservazione entro le 24 ore dal termine della procedura.
 - 2.4. Ai fini della presa in carico del paziente, la valutazione della situazione clinica del paziente medesimo è di competenza esclusiva dell'odontoiatra. È di responsabilità esclusiva dell'odontoiatra la valutazione delle ipotesi di cui al comma 1 in cui siano indispensabili specifici standard di sicurezza per i pazienti fragili (i.e., con disabilità psicomotoria o con disturbi del comportamento) e/o più complessi clinicamente, quindi nei casi in cui si configuri un rischio statisticamente non trascurabile di complicanze post-intervento che richiedano un periodo di osservazione di oltre 24 ore dal termine della procedura.

Art. 5

Produzione emocomponenti per uso non trasfusionale

- 1. La produzione degli emocomponenti per uso non trasfusionale deve rispettare le disposizioni contenute nel Decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 "Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti".
- 2. Gli emocomponenti per uso non trasfusionale possono essere prodotti dalle strutture odontoiatriche di cui al presente regolamento, previa sottoscrizione di apposita convenzione con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, secondo il modello riportato nell'allegato della deliberazione di Giunta regionale n. 932 del 5 giugno 2018.

Art. 6

Individuazione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici in funzione della tipologia di struttura odontoiatrica

1. Alla luce della classificazione delle strutture che erogano prestazioni odontoiatriche di cui all'art. 2 del presente provvedimento, si individuano:

- a) gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che erogano le prestazioni odontoiatriche a minore invasività individuate nell'Allegato 1A del presente provvedimento e che devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui all'Allegato 3B del presente provvedimento;
- b) gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che possono erogare, oltre alle prestazioni odontoiatriche a minore invasività individuate nell'Allegato 1A, anche le prestazioni a media invasività individuate nell' Allegato 2A provvedimento e che devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui all'Allegato 2B del presente provvedimento;
- c) le strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. che, oltre alle prestazioni odontoiatriche a minore invasività individuate nell'Allegato 1A ed a quelle a media invasività individuate nell'Allegato 2A del presente provvedimento, possono erogare le prestazioni odontoiatriche a maggiore invasività individuate nell'Allegato 3A del presente provvedimento e che devono essere in possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di cui all'Allegato 1B del presente provvedimento.
- 2. La sottosezione B.01.10 ("Odontoiatria") della Sezione "B" ("Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale") del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3 è abrogata.
- 3. Con provvedimento di Giunta Regionale possono essere stabilite eventuali modifiche e/o integrazioni agli elenchi di prestazioni di cui agli Allegati 1A, 2A e 3°, sentiti gi Ordini provinciali.

Art. 7 Requisiti previsti ai fini dell'accreditamento

- 1. I requisiti di accreditamento di cui al presente comma si riferiscono alle strutture in possesso di autorizzazione all'esercizio, corrispondenti alle strutture di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 ed a quelle di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., soggetti a mero nulla osta da parte del Servizio di igiene pubblica dell'ASL territorialmente competente, non sono accreditabili, in quanto i medesimi non sono soggetti ad autorizzazione all'esercizio.
- 2. In conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del R.R. n. 16/2019 (Disposizioni in materia di accreditamento approvazione manuali di accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie), sino a conclusione del processo di revisione dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio previsti dal R.R. n. 3/2010, con riferimento alle strutture di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2 ed a quelle di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., unitamente ai requisiti ulteriori previsti dai Manuali di accreditamento, costituiscono requisiti di accreditamento i requisiti ulteriori organizzativi, tecnologici e strutturali di tipo quantitativo/dimensionale, ovvero richiedenti specifiche condizioni organizzative, status giuridici o professionali previsti dal R.R. n. 3/2010 ai fini dell'accreditamento nella colonna di destra della Sezione "A" (Requisiti generali) e della Sezione "B" (Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi specifici per le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale) Sottosezione B.01.01 (Assistenza specialistica ambulatoriale), applicabili in quanto compatibili e per quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento.
- 3. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del R.R. n. 16/2019, si applicano i requisiti previsti

dai Manuali di accreditamento nei tempi e modi stabiliti dall'art. 2 del R.R. n. 16/2019 e, fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 4 del medesimo regolamento sono abrogate le norme statuenti i requisiti ulteriori di qualità e di processo previsti ai fini dell'accreditamento nella colonna di destra della Sezione A (Requisiti generali) del R.R. n. 3/2010.

Art. 8 Fabbisogno

- 1. Gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 non sono soggetti ad autorizzazione alla realizzazione e, pertanto, non sono sottoposti alla verifica di compatibilità al fabbisogno ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio. Ai fini dell'accreditamento istituzionale, gli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono sottoposti a fabbisogno. Fino alla determinazione del fabbisogno ai fini dell'accreditamento rispetto alle strutture già accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento (da definirsi con successivo provvedimento di giunta regionale entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentite le Commissioni Albo Odontoiatri provinciali), sono sospesi nuovi accreditamenti ai sensi dell'art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007.
- 2. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di prestazioni da erogare in regime privatistico relativo alle strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. deve ritenersi corrispondente ad una struttura ogni 500.000 abitanti (o frazione superiore a 250.000 abitanti) per ASL. Con provvedimento di giunta regionale potranno essere approvate eventuali modifiche ai fini della determinazione del succitato fabbisogno.
- 3. Gli ambulatori di odontostomatologia da autorizzare ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito di strutture pubbliche (*i.e.*, presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) non sono soggetti al fabbisogno; pertanto i suddetti ambulatori non scontano la verifica di compatibilità con il fabbisogno regionale ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione (propedeutica all'autorizzazione all'esercizio) e sono esclusi dal calcolo del fabbisogno residuo ai fini del rilascio ai soggetti privati dell'autorizzazione all'esercizio di cui al precedente comma 2 nonché dell'accreditamento istituzionale.
- 4. Le strutture autorizzate quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, ovvero quali studi odontoiatrici autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, in entrambi i casi senza previa autorizzazione alla realizzazione e verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, non concorrono alla determinazione del fabbisogno previsto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale degli ambulatori odontoiatrici di cui all' art. 5, comma 1, punto 1.6.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. nelle seguenti ipotesi:
 - a) se attivate alla data di entrata in vigore del presente provvedimento nell'ambito di strutture pubbliche;
 - b) se collocate presso strutture di ricovero per acuti private che siano state accreditate per l'erogazione delle prestazioni odontoiatriche alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) se collocate presso strutture di ricovero per acuti private che siano state accreditate per la disciplina di Chirurgia Maxillo-facciale alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 9

Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità

1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della

- L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale.
- 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.

Art. 10 Disciplina transitoria

- 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., gli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL di appartenenza ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, ove effettuino prestazioni di cui all'Allegato 2A del presente provvedimento possono continuare ad erogare anche le predette prestazioni entro il termine massimo di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, salvo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento e la presentazione, entro lo stesso termine, da parte dei relativi legali rappresentanti dell'istanza di autorizzazione all'esercizio quali studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente, corredata dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dall'allegato 2B del presente regolamento, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo.
- 2. I legali rappresentanti delle strutture autorizzate dai Comuni quali ambulatori odontoiatrici ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di aggiornamento dell'autorizzazione all'esercizio come studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione all'esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all'art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.
- 3. I legali rappresentanti degli studi odontoiatrici autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, devono presentare istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio al Comune territorialmente competente come studi odontoiatrici ai sensi del

sopracitato articolo entro il termine di 6 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente regolamento, allegandovi apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento. Nelle ipotesi in cui l'autorizzazione all'esercizio di cui al presente comma sia stata rilasciata in capo a società non inquadrabili nella disciplina della S.T.P., le strutture di cui al presente comma, se gestite in forma societaria alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, possono continuare ad essere gestite in tale forma in deroga all'art. 2, comma 1 lett. a) del presente provvedimento.

- 4. Ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio, nelle ipotesi previste dai commi 2 e 3 del presente articolo, il Comune conferisce incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente. Qualora il Dipartimento di Prevenzione incaricato rilevi la carenza dei requisiti strutturali, tecnologici e/o organizzativi di cui all'Allegato 2B, fatta salva la deroga in relazione ai requisiti strutturali prevista dal comma 6 del presente articolo, il Comune avvia le procedure di cui all'art. 14 (Sanzioni) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
- 5. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall'Allegato 2B del presente regolamento, per le strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la superficie minima di 12 metri quadrati per il locale che contiene l'unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 "Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica" del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3). I requisiti strutturali previsti dall'Allegato 3B del presente regolamento non si applicano agli studi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano in possesso del nulla osta della ASL di appartenenza. Posto che il nulla osta si intende rilasciato esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura risultante nella comunicazione di apertura dello studio di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in caso di trasferimento di sede degli studi già in possesso del nulla osta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, deve essere richiesto apposito nulla osta ai sensi dell'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. in relazione alla nuova sede, in relazione alla quale trovano applicazione i requisiti strutturali previsti dall'Allegato 3B del presente regolamento. In deroga ai requisiti strutturali previsti dall'Allegato 1B del presente regolamento, per le strutture ambulatoriali collocate presso strutture pubbliche (i.e., presso strutture ospedaliere, PTA, ambulatori e poliambulatori distrettuali) che siano già autorizzate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la superficie minima di 16 metri quadrati per il locale che contiene l'unità operativa (riunito) può essere ridotta ad almeno 9 metri quadrati e lo spazio aggiuntivo o il locale separato da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici può anche essere inferiore ai 3 metri quadrati ivi previsti, purché siano stati rispettati i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa (colonna di sinistra della sottosezione B.01.10 – ODONTOIATRIA della Sezione B.01 "Strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica" del Regolamento Regionale 5 febbraio 2010, n. 3).
- 6. La mancata presentazione dell'istanza di cui ai commi 2 e 3 entro i termini previsti dal presente regolamento è da intendersi quale ipotesi di rinuncia all'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. c) della L.R. n. 9/2017, comportante la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio che è dichiarata dal Comune territorialmente competente con apposito provvedimento. In ogni caso, decorso il termine di 6 mesi di cui sopra, è vietata l'erogazione delle prestazioni previste nell'Allegato 2A agli studi odontoiatrici operanti in possesso del mero nulla osta della ASL territorialmente competente che non abbiano presentato entro il medesimo termine istanza di autorizzazione all'esercizio quali studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. al Comune territorialmente competente.

- 7. I legali rappresentanti delle strutture accreditate di cui ai commi 2 e 3 trasmettono per conoscenza alla competente Sezione regionale l'istanza di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio di cui ai sopramenzionati commi. A seguito del rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio, i legali rappresentanti delle strutture di cui ai commi 2 e 3 presentano alla competente Sezione regionale istanza di aggiornamento/conferma dell'accreditamento istituzionale, allegandovi il propedeutico provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio.
- 8. Gli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e gli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo, nei casi in cui siano stati autorizzati per l'erogazione di prestazioni ricomprese nell'Allegato 3A del presente regolamento o, in ogni caso, eroghino di fatto le sopracitate prestazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento non possono continuare ad erogare le predette prestazioni se non previa acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1 punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. Tali strutture, previo adeguamento ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'Allegato 1B del presente regolamento e presentazione da parte dei relativi legali rappresentanti al Comune territorialmente competente dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in strutture di specialistica ambulatoriale odontoiatrica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., corredata dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici previsti dal sopracitato Allegato 1B, possono richiedere al Comune territorialmente competente l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.. A seguito del rilascio del parere favorevole di compatibilità da parte della competente Sezione regionale e della conseguente autorizzazione comunale alla realizzazione per trasformazione, i legali rappresentanti delle strutture di cui trattasi presentano alla competente Sezione regionale istanza di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
- 9. Nei casi in cui l'autorizzazione comunale rilasciata agli ambulatori odontoiatrici di cui al comma 2 e agli studi odontoiatrici di cui al comma 3 del presente articolo escluda l'erogazione di prestazioni ricomprese nell'Allegato 2A del presente regolamento, le strutture *de quibus* possono erogare in regime privatistico tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A del presente regolamento, previo rilascio del provvedimento comunale di aggiornamento/conferma dell'autorizzazione all'esercizio come studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. Le strutture di cui trattasi, qualora accreditate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono erogare in regime di accreditamento tutte le prestazioni comprese negli Allegati 1A e 2A, previo rilascio da parte della Sezione regionale competente del provvedimento di aggiornamento dell'accreditamento istituzionale.
- 10. Gli ambienti dedicati ad attività degli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. e degli studi odontoiatrici di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. devono essere distinti da quelli dedicati ad attività specialistica ambulatoriale e devono essere tenute distinte le rispettive titolarità nonché le relative responsabilità di gestione, anche in fase di controllo e vigilanza.

Non è ammessa, pertanto, la coesistenza nel medesimo immobile dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. o dello studio odontoiatrico di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. con un ambulatorio o un poliambulatorio specialistico, salvo che non sia possibile separare fisicamente gli ambienti afferenti a dette attività, senza alcuna condivisione degli spazi.

Nelle ipotesi di ambulatori odontoiatrici già autorizzati ai sensi della L.R. n. 8/2004 e della L.R. n. 9/2017, anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017, e di studi odontoiatrici già autorizzati all'esercizio ai sensi dell'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. è consentito mantenere la condivisione degli spazi con ambulatori/poliambulatori autorizzati per l'erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale

in branche diverse dall'odontoiatria, limitatamente agli spazi dedicati ad accettazione/attività amministrativa, sala d'attesa e servizi igienici, qualora i predetti spazi risultino già condivisi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.........

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 31 MAR. 2020

EMILIANO



ALLEGATO 1A -	PRESTAZION	ODONTOIATRICHE	A MINORE INVASIVITÀ	4
---------------	------------	----------------	---------------------	---

CONSERVATIVA

ENDODONZIA

ESTRAZIONI DENTARIE

GNATOLOGIA

IGIENE E PROFILASSI CAVO ORALE

IMPLANTOLOGIA ESCLUSI GLI IMPIANTI ZIGOMATICI

INTERVENTI CHE NON COMPORTANO IL GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE

INTERVENTI CHE COMPORTANO ASPORTAZIONE DI NEOFORMAZIONI DEI TESSUTI DURI E MOLLI DEI MASCELLARI INFERIORI AI 3 CM

INTERVENTI SUL MASCELLARE INFERIORE CHE NON PREVEDANO TRASPOSIZIONE DEL NERVO ALVEOLARE INFERIORE

CHIUSURA DI FISTOLE ORO ANTRALI INFERIORI AI 5 CM

ODONTOIATRIA INFANTILE

ORTODONZIA FISSA E MOBILE

PARODONTOLOGIA

PROTESI FISSE E MOBILI

SBIANCAMENTO DENTALE

PROCEDURE DIAGNOSTICHE E DI PRELIEVO BIOPTICO DI LESIONI DEL CAVO ORALE

ALLEGATO 2A - PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE A MEDIA INVASIVITA'

IMPLANTOLOGIA ZIGOMATICA

GRANDE RIALZO DEL SENO MASCELLARE

TRASPOSIZIONE DEL NERVO ALVEOLARE INFERIORE

NEOFORMAZIONI SUPERIORE AI 3 CM

NEOFORMAZIONI DEI TESSUSI DURI E MOLLI DI NATURA NEOPLASTICA

ALLEGATO 3A – PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE A MAGGIORE INVASIVITA'

NEOFORMAZIONI DELLA PELVI ORALE SUPERIORE AI 3 CM

AMPIE RESEZIONI MANDIBOLARI E MASCELLARI DI NATURA NEOPLASTICA

CHIUSURA DI FISTOLE ORO - ANTRALI SUPERIORI A 5 CM

SEDAZIONE COSCIENTE PER VIA ENDOVENOSA IN PRESENZA (COLLABORAZIONE) DELL'ANESTESISTA



ALLEGATO 1B - REQUISITI DELLA STRUTTURA DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE ODONTOIATRICA DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 1, PUNTO 1.6.2. DELLA L.R. N. 9/2017

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ODONTOIATRICA A MAGGIORE INVASIVITÀ

REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

L'altezza minima netta utile dei locali non deve essere inferiore a metri 2,70; altezze inferiori, in conformità ai regolamenti edilizi comunali, potranno essere ammesse soltanto per ambienti non direttamente funzionali all'attività sanitaria (corridoi, locali adibiti a servizi igienici, depositi, archivi ecc.).

In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali o artificiali.

In caso di locali seminterrati, la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione in deroga, secondo la vigente normativa.

La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:

- il locale che contiene una unità operativa (riunito) ha una superficie pari ad almeno 16 metri quadri, riservato esclusivamente all'espletamento dell'attività odontoiatrica e dotato di lavello dedicato. Qualora l'attività venga espletata in più unità operative (riuniti) distinte in locali diversi, la superficie minima di 16 metri quadrati deve essere garantita in almeno un locale, mentre gli ulteriori locali devono avere una superficie pari ad almeno 9 metri quadri. In caso di più riuniti presenti nello stesso locale, deve essere garantita la privacy dei singoli pazienti, riservando comunque una superficie minima di almeno 9 metri quadri ad ogni unità operativa;
- è prevista la presenza di un locale separato di almeno 3 metri quadri da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici. Il locale sterilizzazione è dotato di lavello autonomo;
- spazi di attesa, accettazione, attività amministrative, separati dalla sala in cui è presente l'unità operativa;
- servizi igienici distinti per utenti e personale di cui almeno uno accessibile alle persone disabili;
- spazio/locale per deposito di materiale pulito;
- spazio/locale per deposito di materiale sporco diviso da quello per il materiale pulito, da individuare in ulteriori locali diversi da quelli in cui si effettua la prestazione;
- spazio/locale per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;
- spazio/locale spogliatoio per il personale;
- spazio/locale deposito rifiuti speciali;
- superficie complessiva non inferiore a 50 mq.

Se l'ambulatorio odontoiatrico è collocato nell'ambito di una più ampia struttura sanitaria (poliambulatorio), gli spazi comuni (bagni utenti e personale accessibili, spogliatoi, sala attesa, ecc.) possono essere condivisi dalle varie branche e concorrono a formare le eventuali superfici minime richieste.

Le pareti perimetrali, i pavimenti e le superfici devono essere lavabili e disinfettabili, per un'altezza non inferiore a 2 metri.



Tutti i lavelli presenti nella struttura, provvisti di acqua calda e acqua fredda, devono essere a comando non manuale (rubinetto attivato a pedale o fotocellula o leva lunga) con dispenser per detergente antisettico e salviette monouso.

L'impianto di aspirazione chirurgica deve essere diviso dall'impianto di produzione di aria compressa.

REQUISITI TECNOLOGICI

È presente nell'ambulatorio odontoiatrico:

- almeno un apparecchio radiologico per radiografie endorali;
- un'autoclave per la sterilizzazione dello strumentario idonea alla sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi;
- riunito odontoiatrico in regola con le norme vigenti.

Vengono correttamente utilizzate le seguenti misure barriera: guanti monouso, visiere per la protezione degli occhi, naso, bocca oppure occhiali a lenti larghe e mascherina.

Viene garantito per ogni utente l'utilizzo di strumenti sterili e il materiale disinfettato o sterile viene adeguatamente conservato.

Deve essere presente l'attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare di base (pallone auto-espansibile e/o va e vieni per respirazione assistita, set di maschere facciali e cannule orofaringee, sfigmomanometro e fonendoscopio, laccio emostatico siringhe e farmaci di pronto intervento, materiale per medicazione).

Oltre alla dotazione di cui sopra, devono essere presenti: defibrillatore semi-automatico, pulsossimetro, aspiratore e strumentazione per il monitoraggio dei parametri vitali.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Ogni struttura erogante deve possedere almeno:

- un responsabile sanitario, in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n.
 409 e con almeno cinque anni di anzianità di servizio. Il responsabile sanitario per i servizi odontoiatrici svolge tale funzione esclusivamente in una struttura;
- igienisti/e, in possesso del relativo diploma, se necessari per lo svolgimento delle attività;
- personale ausiliario dipendente (assistenti/e alla poltrona e personale amministrativo) se necessari, in relazione al volume delle attività svolte.

Deve essere assicurata la presenza, durante lo svolgimento dell'attività odontoiatrica, di almeno un odontoiatra, quale responsabile delle attività svolte nell'ambulatorio.

Deve essere predisposto un piano per le situazioni di emergenza e per il trasferimento del paziente in idonea struttura di ricovero, in caso di necessità, sia in loco, sia a distanza dall'intervento. A tal fine, il responsabile dell'ambulatorio definisce le modalità per assicurare la disponibilità telefonica per fornire al paziente adeguate indicazioni per affrontare eventuali problematiche post-intervento.

Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza devono portarne in evidenza la data e devono essere gestiti con procedure adeguate alla verifica periodica della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate.

Durante l'orario di apertura dello studio deve essere garantita la presenza di un operatore in possesso di idoneità all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente.



Devono essere presenti adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione dei materiali e/o strumenti impiegati.

Le registrazioni e le copie dei referti vanno conservate secondo le modalità e i tempi sanciti dalla normativa vigente.

Devono essere predisposte procedure e protocolli di qualità, senza obbligo di certificazione da parte di ente terzo, per monitorare le attività interne.



ALLEGATO 28 - REQUISITI DELLO STUDIO ODONTOIATRICO DI CUI ALL'ART. S, COMMA 3, PUNTO 3.2 DELLA L.R. N. 9/2017

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ODONTOIATRICA A MEDIA INVASIVITÀ

REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

L'altezza minima netta utile dei locali non deve essere inferiore a metri 2,70; altezze inferiori, in conformità ai regolamenti edilizi comunali, potranno essere ammesse soltanto per ambienti non direttamente funzionali all'attività sanitaria (corridoi, locali adibiti a servizi igienici, depositi, archivi ecc.).

In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali o artificiali.

In caso di locali seminterrati, la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione in deroga, secondo la vigente normativa.

La dotazione minima di ambienti per l'esercizio dell'attività è la seguente:

- il locale che contiene una unità operativa (riunito) ha una superficie pari ad almeno 12 metri quadrati, riservato esclusivamente all'espletamento dell'attività odontoiatrica e dotato di lavello dedicato. Qualora l'attività venga espletata in più unità operative (riuniti) distinte in locali diversi, la superficie minima di 12 metri quadrati deve essere garantita in almeno un locale, mentre gli ulteriori locali devono avere una superficie pari ad almeno 9 metri quadri. In caso di più riuniti presenti nello stesso locale, deve essere garantita la privacy dei singoli pazienti, riservando comunque una superficie minima di almeno 9 metri quadri ad ogni unità operativa;
- è prevista la presenza di uno spazio di almeno 3 metri quadri, aggiuntivo rispetto alla superficie dell'unità operativa o, in alternativa, in un locale separato, da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici. Lo spazio o il locale sterilizzazione sono dotati di lavello autonomo;
- spazi di attesa, accettazione, attività amministrative separati dalla sala in cui è presente l'unità operativa;
- servizio igienico, eventualmente distinto per utenti e personale;
- spazio/locale per deposito di materiale pulito;
- spazio/locale per deposito di materiale sporco diviso da quello per il materiale pulito, da individuare in ulteriori locali diversi da quelli in cui si effettua la prestazione;
- spazio/locale per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;
- spazio/locale spogliatoio per il personale;
- spazio/locale deposito rifiuti speciali;
- superficie complessiva non inferiore a 50 mq.

Le pareti perimetrali e i pavimenti e le superfici devono essere lavabili e disinfettabili, per un'altezza non inferiore a 2 metri.

Tutti i lavelli presenti nella struttura, provvisti di acqua calda e acqua fredda, devono essere a comando non manuale (rubinetto attivato a pedale o fotocellula o leva lunga) con dispenser per detergente antisettico e salviette monouso.

L'impianto di aspirazione chirurgica deve essere diviso dall'impianto di produzione di aria compressa.



REQUISITI TECNOLOGICI

È presente nello studio odontoiatrico:

- almeno un apparecchio radiologico per radiografie endorali;
- un'autoclave per la sterilizzazione dello strumentario idonea alla sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi;
- riunito odontoiatrico in regola con le norme vigenti.

Vengono correttamente utilizzate le seguenti misure barriera: guanti monouso, visiere per la protezione degli occhi, naso, bocca oppure occhiali a lenti larghe e mascherina.

Viene garantito per ogni utente l'utilizzo di strumenti sterili e il materiale disinfettato o sterile viene adeguatamente conservato.

Deve essere presente l'attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare di base (pallone auto-espansibile, corredato di maschere facciali e cannule orofaringee, sfigmomanometro e fonendoscopio, laccio emostatico siringhe e farmaci di pronto intervento, materiale per medicazione).

Oltre alla dotazione di cui sopra, devono essere presenti: defibrillatore semi-automatico, pulsossimetro ed aspiratore.

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il responsabile sanitario, al fine di potere esercitare l'attività di odontoiatra ed acquisire la titolarità dello studio odontoiatrico, deve essere in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio

Se necessari per lo svolgimento delle attività, è prevista la presenza di igienisti/e, in possesso del relativo diploma, e di personale ausiliario dipendente (assistenti/e alla poltrona e personale amministrativo).

La presenza di segretari e/o di igienisti dentali e/o di assistenti alla poltrona, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata per tali figure professionali, non modifica la natura di "studio privato d'odontoiatria" di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2. della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portarne in evidenza la data e devono essere gestiti con procedure adeguate alla verifica periodica della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate.

Durante l'orario di apertura dello studio deve essere garantita la presenza di un operatore in possesso di idoneità all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente.

Devono essere presenti adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione dei materiali e/o strumenti impiegati.

Gestione delle complicanze e delle urgenze:

I mezzi necessari al trattamento di un'eventuale complicanza e, in particolare, il materiale ed i farmaci idonei, debbono essere disponibili ed utilizzabili immediatamente. Deve essere predisposto un piano per le situazioni di emergenza e per il trasferimento del paziente in idonea struttura di ricovero, in caso di necessità, sia in loco, sia a distanza dall'intervento. A tal fine, il responsabile sanitario dello studio odontoiatrico definisce le modalità per assicurare la disponibilità telefonica per fornire al paziente adeguate indicazioni per affrontare eventuali problematiche post-intervento.



ALLEGATO 38 - REQUISITI DELLO STUDIO ODONTOIATRICO DI CUI ALL'ART. 5, COMMA 6 DELLA L.R. N. 9/2017

REQUISITI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ODONTOIATRICA A MINORE INVASIVITÀ

REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

L'altezza minima netta utile dei locali non deve essere inferiore a metri 2,70; altezze inferiori, in conformità ai regolamenti edilizi comunali, potranno essere ammesse soltanto per ambienti non direttamente funzionali all'attività sanitaria (corridoi, locali adibiti a servizi igienici, depositi, archivi ecc.).

In tutti i locali, devono essere di regola assicurate l'illuminazione e la ventilazione naturali o artificiali.

In caso di locali seminterrati, la struttura deve essere in possesso dell'autorizzazione in deroga, secondo la vigente normativa.

La dotazione minima di ambienti per l'attività ambulatoriale è la seguente:

- il locale che contiene una unità operativa (riunito) ha una superficie pari ad almeno 9
 metri quadrati, riservato esclusivamente all'espletamento dell'attività odontoiatrica e
 dotato di lavello dedicato. In caso di più riuniti presenti nello stesso locale, deve essere
 garantita la privacy dei singoli pazienti, riservando comunque una superficie minima di
 almeno 9 metri quadri ad ogni unità operativa;
- è prevista la presenza di uno spazio di almeno 3 metri quadri, aggiuntivo rispetto alla superficie dell'unità operativa o, in alternativa, in un locale separato, da utilizzare per la decontaminazione, pulizia, disinfezione, sterilizzazione dei dispositivi medici. Lo spazio o il locale sterilizzazione sono dotati di lavello autonomo;
- spazi di attesa, accettazione, attività amministrative, separati l'unità operativa;
- servizio igienico, eventualmente distinto per utenti e personale;
- spazio/locale per deposito di materiale pulito;
- spazio/locale per deposito di materiale sporco diviso da quello per il materiale pulito, da individuare in ulteriori locali diversi da quelli in cui si effettua la prestazione;
- spazio/locale per deposito materiale d'uso, attrezzature, strumentazioni;
- spazio/locale spogliatoio per il personale;
- spazio/locale deposito rifiuti speciali;
- superficie complessiva non inferiore a 50 mq.

Le pareti perimetrali e i pavimenti e le superfici devono essere lavabili e disinfettabili, per un'altezza non inferiore a 2 metri.

Tutti i lavelli presenti nella struttura, provvisti di acqua calda e acqua fredda, devono essere a comando non manuale (rubinetto attivato a pedale o fotocellula o leva lunga) con dispenser per detergente antisettico e salviette monouso.

L'impianto di aspirazione chirurgica deve essere diviso dall'impianto di produzione di aria compressa.

REQUISITI TECNOLOGICI

È presente nello studio odontoiatrico:

almeno un apparecchio radiologico per radiografie endorali;



- un'autoclave per la sterilizzazione dello strumentario idonea alla sterilizzazione di dispositivi medici cavi e porosi;
- riunito odontoiatrico in regola con le norme vigenti.

Vengono correttamente utilizzate le seguenti misure barriera: guanti monouso, visiere per la protezione degli occhi, naso, bocca oppure occhiali a lenti larghe e mascherina.

Viene garantito per ogni utente l'utilizzo di strumenti sterili e il materiale disinfettato o sterile viene adeguatamente conservato.

Deve essere presente l'attrezzatura essenziale per il pronto soccorso e per la rianimazione cardiopolmonare di base (defibrillatore semiautomatico, pallone auto-espansibile, corredato di maschere facciali e cannule orofaringee, sfigmomanometro e fonendoscopio, laccio emostatico siringhe e farmaci di pronto intervento, materiale per medicazione).

REQUISITI ORGANIZZATIVI

Il responsabile delle attività cliniche, al fine di potere esercitare l'attività di odontoiatra ed acquisire la titolarità dello studio odontoiatrico, deve essere in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409.

Se necessari per lo svolgimento delle attività, è prevista la presenza di igienisti/e, in possesso del relativo diploma, e di personale ausiliario dipendente (assistenti/e alla poltrona e personale amministrativo).

La presenza di n. 1 segretario e/o di n. 1 igienista dentale e/o di n. 1 assistente alla poltrona, a prescindere dalla tipologia contrattuale utilizzata per tali figure professionali, non modifica la natura di "studio privato d'odontoiatria" di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Tutti i materiali, farmaci, confezioni soggetti a scadenza, devono portarne in evidenza la data e devono essere gestiti con procedure adeguate alla verifica periodica della scadenza stessa ed essere conservati con modalità adeguate.

Durante l'orario di apertura dello studio deve essere garantita la presenza di un operatore in possesso di idoneità all'uso del defibrillatore semiautomatico.

Le prestazioni effettuate devono essere registrate e corredate dalle generalità riferite dall'utente.

Devono essere presenti adeguate modalità di approvvigionamento, disinfezione e/o sterilizzazione dei materiali e/o strumenti impiegati.